

Pubblicato il 01/10/2020

N.00611_2020 REG.PROV.CAU.
N. 00967/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2020, proposto da

Gabriela Nunzella, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: Adelaide Galante, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto 7 agosto 2020 prot. n. 7296 e del relativo elenco allegato in calce, nella misura in cui parte ricorrente risulta tra coloro che sono esclusi dalla procedura concorsuale, per soli titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione della

graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 D. Lgs. n. 297/1994, profilo professionale assistente amministrativo, per carenza del requisito di accesso previsto dall'art. 2.2. lett a) dell'O.M. 21/2009;

- della graduatoria definitiva del concorso per soli titoli per l'integrazione e/o l'aggiornamento della graduatoria provinciale del personale ATA, inerente il profilo professionale Assistente Amministrativo Area B, pubblicata in data 7 agosto 2020;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:

- del decreto prot. n. 6512 del 20 luglio 2020 e del relativo elenco allegato in calce, nella misura in cui parte ricorrente risulta tra coloro che sono esclusi dalla procedura concorsuale sopra citata per carenza dei requisiti di accesso previsti dall'O. M. 21/2009;

- della nota prot. n. 6815 del 27 luglio 2020 a firma del Dirigente dell'U.S.P. di Taranto;

- della nota prot. n. 7098 del 3 agosto 2020 a firma del Dirigente dell'U.S.P. di Taranto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. M. Musio per la ricorrente.

I) Premesso che la ricorrente si duole dell'esclusione dal concorso per soli titoli per

il reclutamento di personale ATA nella scuola, per le aree A e B, ai sensi dell'art. 554 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

II) Rilevato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, che:

- a) l'esclusione della ricorrente sembrerebbe essere stata disposta per carenza del requisito dei due anni di anzianità di servizio;

- b) le determinazioni impugnate (v., in particolare, nota n. 7098 del 3 agosto 2020, in all. 5 documentazione ricorrente del 9 settembre 2020) sono *prima facie* contraddittorie, nella parte in cui, con le stesse, l'Amministrazione sembrerebbe aver riconosciuto alla ricorrente l'anzianità per il servizio prestato nell'ambito del progetto "diritti a scuola" per l'a.s. 2017/2018 e non anche per il progetto "tutto a scuola" per l'a.s. 2018/2019, analogo a quello denominato "diritti a scuola".

III) Ritenuto quindi che la domanda cautelare possa essere accolta ai meri fini del riesame della posizione della ricorrente, con assegnazione, all'Amministrazione, del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per procedere al predetto riesame.

IV) Ritenuto altresì, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva di cui al suddetto concorso, relativamente all'Ambito territoriale di Taranto.

V) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'USR-Ambito territoriale per la Provincia di Taranto, dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

2) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria oggetto di causa;

3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che l'USR-Ambito territoriale di Taranto:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

VI) Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di cui in dispositivo e di rinviare al

definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- a) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, con assegnazione, all'Amministrazione, del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per procedere al predetto riesame;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;
- c) fissa, per la trattazione della causa nel merito, l'udienza pubblica del 3 marzo 2021;
- d) rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO